



Comune di San Giovanni Del Dosso



Provincia di Mantova

# Piano di Governo del Territorio

P.G.T. – L.R. 12/2005

## Piano delle Regole Variante n. 1B

### Relazione illustrativa

Adozione Variante con	D.C.C.	n°	del	
Approvazione Variante con	D.C.C.	n°	del	
B.U.R.L.		n°	del	_____488

Ottobre 2013

#### Redatto da:

Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica

**Arch. Rossano Genta**

Via IV novembre, 7 46035 Ostiglia (Mantova)

Tel: 0386/31969; Fax: 0386/804260; E-mail: [rossano.genta@archiworldpec.it](mailto:rossano.genta@archiworldpec.it)

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giovanni del Dosso è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01 febbraio 2011.

L'impianto normativo del PGT, vista anche la ridotta attività edilizia indotta dalla crisi che ha investito in generale tutti i settori economici, non ha trovato una applicazione approfondita tale da richiedere modifiche o integrazioni particolari al fine di renderne eventualmente più completo ed esplicito il contenuto.

D'altra parte è consapevolezza diffusa che sempre maggiore debba essere l'attenzione rivolta ai temi di salvaguardia ambientale anche in funzione della crescente diffusione di nuovi e particolari impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di impianti per la gestione dei rifiuti nelle articolazioni più varie di tali attività.

Alla luce di questa crescente esigenza di salvaguardia dell'ambiente si ritiene opportuno e necessario introdurre da subito nel Piano delle Regole del PGT quegli elementi minimi atti a fornire i limiti di compatibilità fra determinati impianti ed il territorio che, per molti aspetti, come già indicato nella relazione generale del PGT approvato, si rivela facilmente vulnerabile e dotato di un ecosistema allo stesso tempo complesso nelle relazioni e fragile nell'equilibrio degli elementi che lo compongono, a rischio di compromissione sempre più elevato.

Detta variante, in sostanza, è costituita dall'introduzione di due nuovi articoli, di cui uno, l'art. 28 risulta atto a definire la compatibilità dei siti con l'insediamento degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili di particolare impatto mentre l'altro l'articolo 17.7 riguarda le aree per insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali.

Si è inoltre integrato l'articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi sempre con l'obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio e l'art. 24 sulle norme geologiche di piano, introducendo:

- a. per le norme generali, una puntualizzazione per i piani attuativi relativa alla componente geologica ed idrogeologica;
- b. per le norme specifiche , classi di vulnerabilità 2 e 3, criteri di salvaguardia idraulica.

## 1. **art. 28**

Con la d.g.r. Lombardia n. 3298 del 18 aprile 2012 vengono fissate le linee guida per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Come riportato nella comunicazione della Regione, che compare sul portale energia del sito ufficiale, viene dichiarato che:

“ L'importanza e il valore di tale documento risiede nel fatto che le regole valgono erga omnes, cioè per le amministrazioni che autorizzano, compresi i vari soggetti distribuiti sul territorio che a diverso titolo rilasciano pareri, nulla osta per l'installazione dell'impianto (ad es. Gestori locali della rete di distribuzione elettrica), ma anche per i privati. Quindi le Linee guida determinano certezza di diritto, omogeneizzano i procedimenti su tutto il territorio lombardo, determinano tempi uguali per tutti. Inoltre le Linee guida introducono la semplificazione procedurale.... Il regime amministrativo delle autorizzazioni in Lombardia, è demandato alle Province per gli impianti la cui potenza è sopra determinate soglie (la soglia varia per categoria di impianto – fotovoltaico, eolico, biomasse e biogas, idroelettrico), mentre sotto tali soglie la competenza autorizzativa è del Comune territorialmente competente che autorizza mediante la Procedura Abilitativa Semplificata.

I principali contenuti del provvedimento, che mantiene una conformità con il recente panorama normativo nazionale (d. lgs. 28/2011 di recepimento della direttiva CE sulle rinnovabili e IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> Conto Energia) riguardano :

- la suddivisione dei titoli abilitativi (Comunicazione di attività in Edilizia Libera – competenza comunale, Procedura Abilitativa Semplificata - competenza comunale, Autorizzazione Unica – competenza provinciale);
- elenco impianti soggetti ai diversi procedimenti autorizzativi;
- descrizione dei procedimenti autorizzativi – apertura all'informatizzazione e alla smaterializzazione del progetto;
- elenco documentazione minima per ciascun procedimento autorizzativo;
- focus sul procedimento di Autorizzazione Unica e sue relazioni con i subprocedimenti;
- focus sul cumulo degli impianti assoggettati a verifica di VIA;
- oneri istruttori per il procedimento di Autorizzazione Unica;

- fideiussione per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- indicazioni sulle biomasse – criteri di utilizzazione e di classificazione normativa;
- indicazione sul possibile riutilizzo dei materiali di risulta dagli impianti a biomasse;
- criteri per la determinazione delle misure compensative;
- controlli e sanzioni.

Per gli impianti minori (ad es. il fotovoltaico che ogni cittadino può installare sulla propria abitazione privata) è lasciata libera l'installazione (si parla di attività in edilizia libera) e si richiede solo la presentazione preventiva di una comunicazione al Comune territorialmente competente da parte del titolare dell'impianto. In questo modo Regione Lombardia favorisce l'installazione di fotovoltaico sugli edifici e ciò va in linea con la politica di Regione Lombardia di efficientamento energetico del parco edilizio esistente e pone attenzione al cittadino non determinando costi economici connessi alla procedura amministrativa.

Per impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata, di competenza comunale, le Linee guida chiedono un progetto semplice e un iter amministrativo sufficientemente snello, perché questa costituisce una forma semplificata di autorizzazione. Questo tipo di impianti in genere sono richiesti da imprese e Regione ha previsto la possibilità che esse dichiarino il possesso dei requisiti anche mediante autocertificazione. Trattandosi comunque di un'autorizzazione il Comune riunisce in un unico procedimento amministrativo la raccolta dei pareri, nulla osta o titoli necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e che sono nel potere di altri enti (ad es. la costruzione della linea elettrica che collega l'impianto alla rete, oppure l'autorizzazione paesaggistica nel caso di impianti siti in aree soggetto a vincolo). Per gli impianti di maggiore potenza la forma canonica di autorizzazione è l'Autorizzazione Unica che raccoglie in un procedimento unico tutte le singole autorizzazioni, anche ambientali, necessarie”...

Detta comunicazione di presentazione della d.g.r. citata, conclude evidenziando che:

“... la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili coinvolge una pluralità di temi che non sono soltanto ambientali ed

energetici (ad es. gli indirizzi per tutelare il suolo agricolo, le produzioni agricole di qualità, l'interazione con le aree protette, i risvolti con la materia urbanistica, le interazioni tra la normativa sui rifiuti o sulla protezione sanitaria (di fonte comunitaria e statale) e determinati impianti che possono ricevere in ingresso matrici sulle quali è necessario porre accortezze in termini di prevenzione”.

E' importante sottolineare che il testo della d.g.r. in questione è il risultato della costruzione condivisa fra tutti gli attori quali le Direzioni Generali di Regione Lombardia Ambiente, Territorio, Sistemi Verdi e Paesaggio, Semplificazione, Sanità, Agricoltura, da tutte le Province lombarde, dall'ANCI Lombardia e da importanti associazioni di produttori di impianti FER, del mondo agricolo, di Confindustria Lombardia.

La d.g.r. fornisce in particolare, nella parte V del testo, i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'insediamento di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

In applicazione di tali criteri viene introdotto con la presente variante, nel piano delle Regole del P.G.T. del Comune di San Giovanni Del Dosso, un nuovo articolo (articolo 28) nella sezione di cui al Titolo VI relativa al Piano Paesistico Comunale.

I criteri, che in taluni casi potrebbero apparire di carattere generale, trovano la loro coerenza nella sovrapposizione con la lettura e classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi, di cui alla relativa cartografia del Piano delle Regole del P.G.T. approvato, e vanno ad integrare le indicazioni sulla tutela ambientale e paesistica contenute nel precedente articolo 27.

Si è ritenuto poi opportuno inserire i parametri di salvaguardia in termini di fasce di rispetto con distanze minime dei nuovi impianti dal centro edificato, dalle zone classificate B ed F e dalle abitazioni, dette distanze minime sono state definite, per quanto riguarda gli impianti alimentati a biomasse o biogas, in analogia a quelle previste dal regolamento d'igiene e dalle norme di carattere igienico-sanitario per gli allevamenti, è stata inoltre definita una distanza minima reciproca fra impianti di detta tipologia; per le altre tipologie di impianto da F.E.R. si è fissata la sola distanza di salvaguardia dal centro edificato, dai beni vincolati e dalle zone B ed F .

Si riporta di seguito integralmente il testo del nuovo articolo introdotto nella normativa del Piano delle Regole dopo l'articolo 27 :

**Art. 28 – Impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili di particolare impatto.**

*In linea con la D.G.R. Lombardia n. 3298 del 18.04.2012, vengono di seguito indicati i criteri da applicare per l'esclusione di aree e siti per insediamenti di nuovi impianti per la produzione di energia, alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di particolare impatto sia per tipologia che per dimensione.*

*Sono da considerarsi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.) i seguenti: impianti eolici, impianti solari fotovoltaici, impianti a biomassa, impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas, impianti idroelettrici.*

*I criteri per l'individuazione delle aree non idonee sono i seguenti:*

*- la tutela del suolo agricolo nello spirito di quanto previsto dalla L.R. Lombardia n. 31/2008 e, in particolare, dall'art. 4 quater, quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzioni di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale;*

*- nell'ambito della tutela del suolo agricolo quale spazio per la produzione di alimenti, a salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali di qualità, anche sulla base dello sviluppo dell'ambiente rurale di cui all'art. 7 della L.57/2001, nonché della tutela dei distretti agroalimentari di qualità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 228/2001; vengono sottoposte a tutela le aree agricole da produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, della D.Lgs. n. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione*

*regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;*

*- le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e all'art. 44 dell L.R. n. 31/2008;*

*- le aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008;*

*- le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali e dalle Direttive comunitarie in materia e di specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;*

*- le zone vincolate ai sensi degli artt. 2, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 (Beni Culturali);*

*- le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi;*

*- le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico, e/o religioso;*

*- gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 134, 136 e 142 della D.Lgs. 42/2004 (Beni Paesaggistici);*

*- le zone comprese all'interno delle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee ferroviarie, infrastrutture lineari, energetiche, anche interrrate (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), strade;*

*- le aree comprese nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);*

*- le aree individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 ed eventuali integrazioni riportate nella cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, in particolare per le aree individuate nelle fasce fluviali " A, B, C", per le aree individuate tra le aree in dissesto, per le aree individuate tra le zone a rischio*

*idrogeologico molto elevato, per le zone classificate in Classe di fattibilità 4 nello studio geologico comunale;*

*- le aree critiche ai sensi della qualità dell'aria come individuate dalla D.G.R. 6501/2001 e s.m.i. della Regione Lombardia.*

*Dovrà pertanto essere sempre effettuata la preventiva verifica di compatibilità dei siti, nei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e/o di altri titoli abilitativi per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da FER, sulla base dei criteri suesposti da applicare al piano paesaggistico comunale, come definito nelle tavole Tav. 1a e Tav. 1b del presente Piano delle Regole.*

*Vengono ritenuti sempre incompatibili gli insediamenti, di qualsivoglia tipologia e taglia d'impianto, in aree agricole con classe di sensibilità molto alta.*

*Per le tipologie di:*

*- impianti a biomassa;*

*- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas dovranno essere rispettate le distanze dagli edifici e dai centri abitati già previste dal regolamento d'igiene e dalle norme di carattere igienico-sanitario per gli allevamenti.*

*Dette distanze minime sono le seguenti:*

*- distanza minima dai limiti esterni di centri edificati e/o di zone classificate B ed F = ml. 600 ;*

*- case isolate e sparse = ml. 200 , in tale casistica rientrano sia i centri abitati identificati nelle tavole del PGT come appartenenti a zone diverse dalle zone E, oppure gli insediamenti abitativi aventi densità superiore ai 20 abitanti anche situati in zona E, sia le case isolate non di pertinenza dell'azienda agricola.*

*Detti impianti, inoltre, dovranno mantenere la distanza reciproca di almeno ml. 1.000 , anche se si tratta di impianti di diversa potenza.*

*Per tutte le altre tipologie di impianti da F.E.R., dato che detti impianti costituiscono*



*comunque criticità sotto l'aspetto paesaggistico, si dovranno osservare le distanze minime dai limiti esterni di centri edificati e/o di zone classificate B ed F, nonché dai beni vincolati e dalle relative aree di pertinenza, di ml. 200 ; tale distanza minima, nel caso di interferenza con ambiti tutelati, sia monumentali, sia paesaggistici dovrà essere ampliata in funzione del rapporto fra il nuovo impianto e l'intorno, il quale a seconda della natura del bene può essere percepibile da diverse distanze, in misura da definirsi in sede di verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice di cui al D.L. 22/01/2004 n. 42 .*

*Andranno inoltre previsti idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione ambientale per ridurre l'impatto visivo e paesaggistico degli impianti da F.E.R. .*

## **2. art. 17.7**

Per quanto riguarda le aree per l'insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali, tenuto conto della attuale normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti e della classificazione dei rifiuti speciali in pericolosi e non pericolosi, dato atto che sul territorio comunale non sono presenti attività che comportano il trattamento/smaltimento di rifiuti pericolosi e che tali attività sono da ritenersi incompatibili a tutti gli effetti con il territorio, l'ambiente e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio di San Giovanni del Dosso, si rimanda, per analogia nel caso di eventuali nuovi insediamenti di attività di trattamento di rifiuti non pericolosi ai criteri e limitazioni di cui al nuovo articolo 28 della normativa del Piano delle Regole, con ulteriori verifiche di compatibilità dei siti anche in base alla tipologia di impianto in funzione delle emissioni in atmosfera e dei carichi inquinanti sui suoli e negli acquiferi e non da ultimo per il rischio di incidenti a cui potrebbe essere esposta la popolazione.

Data la complessità delle possibili ricadute sull'ambiente, oltre alle limitazioni dell'art. 28 e delle altre prescrizioni della normativa del Piano delle Regole, non si è ritenuto opportuno fornire indicazioni a priori in merito ad eventuali distanze minime da altri edifici e dal centro abitato in quanto tali distanze di salvaguardia, che dovranno comunque rispettare le normative e prescrizioni dettate dagli enti preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, dovranno essere attentamente valutate in

funzione degli elementi specifici di ogni attività; in ogni caso l'eventuale nuova attività deve essere ricompresa nel PPGR (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) della Provincia di Mantova.

Si riporta quindi il testo inserito dopo l'art. 17.6, facente parte del titolo III della normativa, relativo alle norme sulle zone produttive:

**Art. 17.7 – Aree per insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali**

*Date le caratteristiche di vulnerabilità dell'intero territorio comunale, sono ritenute incompatibili le attività di discarica e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi così come definiti dai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) inseriti all'interno dell' Elenco dei Rifiuti della UE di cui alla Decisione 2000/532/Ce ripresa nel D.Lgs. 152/2006 e D.M. Ambiente del 2 maggio 2006.*

*All'interno delle aree produttive individuate dal presente PGT dove sono ammesse le destinazioni di cui ai gruppi funzionali COF 3 – attività produttiva , potranno essere localizzate attività di smaltimento di rifiuti speciali classificati esclusivamente come non pericolosi dal succitato elenco rifiuti del CER solo se i requisiti del sito risultano comprovatamente idonei sotto l'aspetto di compatibilità con le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche dei suoli e sotto il profilo ambientale.*

*A tali aree sono da ritenersi applicabili inoltre i medesimi criteri previsti per l'individuazione dei siti non idonei per l'insediamento di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili di particolare impatto, normata dal successivo articolo 28; detti criteri di non compatibilità sono da ritenersi requisiti minimi ai quali deve aggiungersi l'attenta valutazione della ricaduta ambientale in termini di nuovi carichi inquinanti tenuto conto della elevata vulnerabilità dell'ambito territoriale a cui appartiene il Comune di San Giovanni del Dosso.*

*Per le attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi presenti sul territorio comunale già autorizzate è fatto assoluto divieto di ampliare l'attività di gestione e smaltimento anche ad una qualsiasi categoria di rifiuti speciali pericolosi.*

### **3. Integrazioni introdotte all'art. 17.6 – Ambiti Territoriali Estrattivi**

Si è inoltre integrato l'articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi (ATE) sempre con l'obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio, in linea anche con i contenuti del Documento per la Politica del Paesaggio Agrario redatto nell'anno 2006 nell'ambito dell'Agenda 21 Locale e sottoscritto dal Comune di San Giovanni del Dosso. Da una parte si stabilisce la non opportunità di acconsentire nuovi ambiti al di fuori dei giacimenti sfruttabili già individuati dal Piano Provinciale Cave vigente, essendo il territorio di San Giovanni del Dosso interessato dalla presenza di numerosa cave di argilla esauste ed ancora in fase di coltivazione, dall'altra si prevede l'obbligo del recupero degli ambiti dismessi.

Si riporta di seguito il testo introdotto all'art. 17.6:

*..... Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e tutelare il territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico in coerenza con il documento di piano, fatte salve le previsioni del piano cave provinciale in essere, non risulta compatibile l'individuazione di nuovi giacimenti e di nuovi ambiti estrattivi (ATE); detta incompatibilità è da considerarsi estesa all'intero territorio comunale.*

*A fine ciclo produttivo, le aree interessate da attività estrattive dovranno in ogni caso essere oggetto di recupero mediante interventi di rinaturalizzazione, previa approvazione di specifico progetto e rilascio di titolo abilitativo convenzionato.*

Sono state introdotte anche delle integrazioni alle Norme Geologiche di Piano (art. 24 della normativa del Piano delle Regole).

Le integrazioni riguardano le norme generali, per le quali si è provveduto a puntualizzare che tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per diverse classi di fattibilità, dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di permesso di costruire/DIA e valutati di conseguenza prima dell'approvazione del piano o del rilascio del permesso; per i piani attuativi la documentazione da presentare rispetto alla componente geologica e idrogeologica, a corredo degli atti progettuali, dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti

per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

In particolare dovranno essere sviluppati , sin dalla fase di proposta , gli aspetti relativi a:

interazione tra il piano attuativo e l'assetto geologico e geomorfologico;

interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee;

fabbisogni e smaltimenti delle acque, con particolare attenzione verso la disponibilità dell'approvvigionamento potabile, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco.

Le integrazioni riguardano anche le norme specifiche di cui alle classi di fattibilità 3 e 4.

Per la classe 2 si prescrive che nelle aree a bassa soggiacenza della falda freatica (sottoclasse 2b e 2d), devono essere eseguiti approfondimenti per il rilievo locale del livello freatico e la definizione del proprio andamento stagionale. Qualora siano previste volumetrie interrato, dovranno essere esplicitate le tecniche di costruzione che verranno adottate per escludere fattori negativi di reciproca interferenza delle acque freatiche con le opere in progetto. Altresì, si dovrà fornire indicazioni sulle metodologie di abbattimento temporaneo della falda.

E' tuttavia sconsigliata la realizzazione di piani interrati per i quali in ogni caso dovrà essere garantita una distanza minima di 1 m tra il livello freatico e il piano pavimento.

Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a problematiche storico-architettonico o funzionali e con l'obbligo della presa d'atto da parte dei titolari della Concessione Edilizia dell'entità del rischio.

Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda la impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento

di porzioni del territorio.

In particolare, per le pavimentazioni si dovrà favorire l'utilizzo di materiali in grado di facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.

Per la classe di fattibilità 3 si prescrive che nelle aree soggette a rischio idraulico, caratterizzate da terreni superficiali impermeabili a drenaggio lento, che, in occasione di eventi meteorici eccezionali, hanno smaltito con difficoltà le acque piovane e/o sono state direttamente interessate dalle acque di tracimazione dei canali, fossi e scoli, è vietata:

la realizzazione di opere che interferiscano direttamente con la falda;

opere che consentano la dispersione in falda di acque superficiali provenienti da strade, piazze e/o aree pavimentate, tetti e/o simili, ovvero prive di superfici naturalmente o artificialmente drenanti.

Sono ammesse deroghe solo per particolari motivazioni documentate, in relazione a problematiche storico-architettonico o funzionali e con l'obbligo della presa d'atto da parte dei titolari della Concessione Edilizia dell'entità del rischio.

Per le opere di esclusivo interesse pubblico, che necessariamente debbano interferire con la falda (fognature o condotte interrato), il progetto deve essere corredato da un adeguato studio geologico ed idrogeologico, così come prescritto dal D.M. LL.PP. 12 Dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni", che valuti e risolva le problematiche relative alla realizzazione di opere in falda, prevedendo nel contempo opere provvisorie e/o precauzioni esecutive che impediscano la diffusione di inquinanti in acqua.

Qualsiasi intervento urbanistico ed infrastrutturale che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire un corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.

In particolare, per le pavimentazioni si dovrà favorire l'utilizzo di materiali in grado di facilitare l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque


di precipitazione.





Per il testo dell'articolo modificato si rimanda al documento Normativa del Piano delle Regole, dove risultano evidenziate le parti aggiunte.

Una variante di azionamento di modestissima entità riguarda la riqualificazione di un parcheggio esistente posto su via S. Allende della superficie di mq. 120.

Detto parcheggio, per una migliore fruibilità dello stesso, che ora ha forma rettangolare ed è idoneo per cinque posti auto, verrà ricostruito a raso strada; la superficie del nuovo parcheggio e delle aree per marciapiedi pubblici rimane sostanzialmente invariata rispetto all'esistente, ma con maggior capacità di spazi di posteggio (n. 7 posti auto anziché i 5 dell'esistente).

Si riporta di seguito lo stralcio della tavola (cartografia del piano delle regole del PGT – tavola P.R. 03 ) riportante la proposta di variante.



LEGENDA	
	Parcheggi pubblici
	Zona consolidata a prevalente destinazione residenziale
	Viabilità esistente
	Viabilità di progetto

Per il testo dei nuovi articoli introdotti si rimanda al documento Normativa del Piano delle Regole.

La presente variante al Piano delle Regole risulta coerente con il Documento di Piano del PGT approvato. Si allega alla presente variante il testo del documento denominato normativa del Piano delle Regole, modificato con l'introduzione dei nuovi articoli 17.6 , 17.7, 28 mentre è stato integrato l'art. 24 con le indicazioni espresse dal Consorzio di Burana; nessuna ulteriore modifica è stata apportata al testo stesso. Gli articoli suddetti sono stati integrati a seguito delle osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati in sede di valutazione ambientale strategica della presente variante, come riportato nel parere motivato che si allega alla presente relazione.

data 28/10/2013

Il tecnico redattore  
Arch. Rossano Genta